Corte di Cassazione, sez. III civile - 25/09/2012, n. 16254. Pres. Trifone. Est. Scarano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/1/2010 la Corte d'Appello di Torino, rigettate tutte le altre impugnazioni, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Bartolo V. ed altri e in conseguente parziale riforma della pronunzia -sui ricorsi riuniti- Trib. Asti 30/5/2008 -che confermava per il resto-, condannava la società Icz s.p.a. ed altri al pagamento -in via solidale- di somma in favore del V., nonché la società Icz s.p.a. ed altri al pagamento -in via solidale- di somma in favore dei sigg. Giorgio C. e F. Lucia, a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi rispettivamente subiti quali proprietari committenti dei lavori ovvero proprietari o conduttori di immobili circostanti, in conseguenza di lavori dì scavo e sbancamento eseguiti dalla appaltatrice società Icz s.p.a. nel centro di Asti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Mir s.r.l. (risultante dalla fusione della società Kappa di Passio Alberto & C. s.a.s. con la società Ma.In Magazzini Industriali s.r.l.) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la società Icz s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale, illustrato da memoria (cui resistono con controricorso la società Mir s.r.l. ed altri; nonché, con separato controricorso, il V.; nonché, con separato controricorso, i sigg. C. e F.; nonché, con separato controricorso, i sigg. B. ed altri); i sigg. Carlo G. e Maria Luisa P., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 6 motivi, illustrati da memoria (cui resistono con

controricorso la società Mir s.r.l. ed altri; nonché, con separato controricorso, la società Icz s.p.a.; nonché, con separato controricorso, il V.; nonché, con separato controricorso, i sigg. C. e F.; nonché, con separato controricorso, i sigg. Caterina B. ed altri); i sigg. Franco X. ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 6 motivi, illustrati da memoria (cui resistono con controricorso la società Mir s.r.l. ed altri; nonché, con separato controricorso, la società Icz s.p.a.; nonché, con separato controricorso, il V.; nonché, con separato controricorso, i sigg. C. e F.; nonché, con separato controricorso, i sigg. B. Caterina ed altri); i sigg. Caterina B. ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria (cui resistono con controricorso la società Icz s.p.a.; nonché, con separato controricorso, i sigg. C. Giorgio e Lucia F., che spiegano entrambi altresì separati ricorsi incidentali, sulla base di unico motivo, illustrati da memoria (cui resistono con controricorso i sigg. B. Caterina ed altri; nonché, con separato controricorso, il V.; nonché, con separato controricorso, la società Icz s.p.a.); la società Fondiaria-Sai s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo (cui resistono con controricorso i sigg. Caterina B. ed altri; nonché, con separato controricorso, la società Icz s.p.a.).

Anteriormente all'udienza la sig. Martina G. ha depositato in Cancelleria comparsa di costituzione volontaria ex art. 300 c.p.c., in qualità di coerede della madre sig. Maria Luisa P., deceduta il 25/7/2010, giusta autocertificazione d.d. 26/4/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione, sollevata dalla ricorrente incidentale società ICZ s.p.a., di tardività dei ricorsi incidentali proposti dai sigg. Caterina B. ed altri; dai sigg. Giorgio C. e Lucia F.; dal sig. V. e dalla società Fondiaria-Sai s.p.a..

Eccezione argomentata dal rilievo che il ricorso proposto dalla ricorrente principale società Mir s.p.a. non è stato a questi ultimi notificato.

Va al riguardo per converso osservato che il contraddittorio risulta essere stato nel caso ai medesimi esteso proprio dalla suddetta eccipiente, mediante notifica del proprio ricorso incidentale, all'esito della quale i suddetti hanno a loro volta proposto controricorso e spiegato ricorso incidentale, nel rispetto dei termini di legge.

Risulta a tale stregua nella specie pienamente osservato il principio in base al quale ove una parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva proposta in forma incidentale, dalla notificazione di quest'ultima decorre invero il termine breve di decadenza previsto dall'art. 371 c.p.c., comma 2, per proporre la propria impugnazione (v. Cass., 13/9/2007, n. 19165; Cass., 10/5/2000, n. 6008; Cass., 25/8/1999, n. 8906). Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente tenuto conto "di fattori sopravvenuti (le vendite avvenute ad un prezzo identico all'originario ...) per negare la sussistenza stessa di un danno". Lamentano che la "Giurisprudenza di questa Corte conosce ... solo il danno morale soggettivo, che è tutt'altra cosa, mentre affida

lo stabilire se ed a quanto ammonti il risarcimento a valutazioni che di soggettivo hanno solo la loro aderenza al caso concreto". Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1227, 1241, 1243, 2056 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che "i fatti sopravvenuti non avevano le caratteristiche per dare luogo ad una compensatici quale quella che in ultima analisi la Corte d'Appello ha decretato. Nè la variante al Piano disposta dal Comune di Asti, ne' le due vendite degli immobili danneggiati ed il loro prezzo, sono conseguenze dirette ed immediate del fatto illecito, al pari del danno. Essi sono fatti successivi e distinti dal sinistro, il cui verificarsi non è riconducitele alla lesione degli immobili realizzata dai convenuti, per il rilievo intuitivo che avrebbero potuto verificarsi o non verificarsi - ed in effetti si verificarono- in via indipendente dall'evento".

Con il 3 motivo denunziano "nullità della sentenza" per violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine alla domanda di risarcimento di "spese causate dal sinistro", consistite in particolare nell'"esecuzione ... di un tunnel per la protezione dei pedoni transitanti in via Garibaldi". Con il 4 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente condannati al risarcimento dei danni lamentati dal conduttore V., atteso che il tenore della clausola di cui all'art. 7 del contratto di locazione li esenta dalla responsabilità per i danni come nella specie causati da terzi.

Con il 5 motivo denunziano omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano che nell'impugnata sentenza "nulla ... è stato scritto per spiegare perché non valga a loro favore l'esonero da responsabilità previsto nel contratto".

Con il 1 motivo i ricorrenti in via incidentale sigg. B. Caterina ed altri denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non abbia accolto la domanda di rimborso delle spese per il c.t.p. ing. Angelino, la cui nomina è stata voluta dal c.t.u..

Con il 2 motivo denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia liquidato il danno valutandolo "come una diminuzione patrimoniale soggetta alle vicende successive al momento dell'illecito", erroneamente "ritenendo che le vicende seguenti abbiano reso irrilevante il danno verificatosi anteriormente", laddove "il risarcimento del danno è insensibile alle vicende successive al verificarsi del danno".

Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale sigg. C. e F. denunziano omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si dolgono che la corte di merito abbia fatto erroneamente riferimento alla "pacifica ammissione per cui l'immobile di cui si tratta non è stato ne' riparato, ma demolito per essere ricostruito ...", laddove "in nessun atto processuale di primo o di secondo grado ... si è mai affermato per le parti C. Giorgio

e F. Lucia che il loro immobile veniva o sarebbe stato demolito". Con unico motivo la ricorrente in via incidentale La Fondiaria - Sai s.p.a. denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole della "carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a giustificare il criterio posto a base del ragionamento".

Con ricorso incidentale la società Icz s.p.a si duole della "liquidazione del danno da mancato uso dei locali, liquidato ai sigg. C. e F.", nonché della pronunzia "in punto spese, vista la soccombenza totale della soc. Kappa sia in primo che in secondo grado che avrebbe dovuto portare alla liquidazione delle spese legali (incluse quelle di c.t.u. e c.t.p.) a favore di Icz, cha ha sostenuto i relativi costi pur essendo state rigettate le domande della ricorrente nei suoi confronti".

I suindicati motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro- l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998). È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr., in particolare, Cass., 20/3/2006, n. 6091; Cass., 25/2/2004, n. 3803). Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal

giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718). Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Già sotto l'assorbente profilo dei requisiti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, va posto in rilievo come essi facciano richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., quanto al ricorso principale: alla "relazione CTU 18 dicembre 2003, pagg. 35 - 40", al "supplemento di CTU 31 maggio/10 giugno 2007", ai "docc. 21 e 22" prodotti da "kappa" in "primo grado", all'"atto di appello ... pag. 23 Kappa", all'art. 7 del contratto di locazione (doc. 14)", all'"esonero di responsabilità previsto nel contratto"; quanto al ricorso incidentale C. e F.: alle "posizioni delle parti in relazione al fatto stesso", allo "svolgimento del processo", alla "comparsa conclusionale di primo grado"; quanto al ricorso incidentale della società ICZ s.p.a.: al "Piano particolareggiato Anfossi", al "ricorso ex

art. 700 c.p.c.", alla CTU disposta in primo grado, ai "proposti quattro separati giudizi di appello", al "supplemento di perizia redatto dal CTU", all'"atto di vendita dell'immobile della Kappa s.a.s.", all'"ottenuta nuova licenza edilizia", all'"atto di trasferimento degli immobili dalle sigg.re Malvini e Ca. alla Kappa s.a.s."; quanto al ricorso incidentale della società la Fondiaria- Sai s.p.a.: alla "clausola negoziale (quale evincibile dal documento n. 1 delle produzioni di prime cure della Fondiaria-Sai"; quanto al ricorso incidentale dei sigg. B. ed altri: agli atti del "procedimento cautelare", alla disposta ctu, ai "separati atti di citazione", alla "relazione integrativa" dell'"Ing. Liguori Domenico", di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279). Come infatti da questa Corte -anche a Sezioni Unite-ripetutamente affermato, l'indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora a) il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) si tratti di documento non prodotto nelle fasi di. merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (v. Cass., Sez. Un., 25/3/2010, n. 7161; Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28547. Da ultimo v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726). Ne consegue che i detti ricorrenti non pongono invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Avuto in particolare riguardo al ricorso principale e al ricorso incidentale dei sigg. B. ed altri, va ulteriormente sottolineato che il requisito -del pari a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, - della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto (neanche) allorquando come nella

specie vengano nel corpo del motivo pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare, quanto al ricorso principale: la sentenza di primo grado, l'impugnata sentenza della corte di merito; quanto al ricorso incidentale dei sigg. B. ed altri: il dispositivo della sentenza di primo grado, lo svolgimento del processo dell'impugnata sentenza di secondo grado, la "pluralità di domande" proposte con l'atto di appello), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio dì legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180). Quanto al 1, al 2 e al 3 motivo del ricorso principale nonché ai motivi dei ricorsi incidentali dei sigg. B. ed altri e dei sigg. C. e F. nonché della società Fondiaria - Sai s.p.a., va altresì posto in rilievo che, a fronte di denunzie di violazione di norme di diritto, non risultano invero

sviluppati argomenti in diritto (e nel 3 motivo del ricorso principale invero nemmeno indicate le norme di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione) con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, mancando invero l'esposizione, in termini comprensibili e stringenti, delle ragioni di censura, dalle quali, così come formulate nella indistinzione dei profili di merito e di diritto, altro non è dato pertanto evincere se non che gli elementi valutati dal giudice sono asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni degli odierni ricorrenti (v. Cass., 1/12/1999, n. 13359; Cass., 29/11/1999, n. 13342). Senza sottacersi, avuto in particolare riguardo al suindicato 2 motivo del ricorso principale, che non risulta d'altro canto ivi nemmeno adeguatamente censurata la ratio decidendi posta a fondamento dell'impugnata decisione secondo cui "non tanto di compensatio lucri cum damno si tratta, quanto di mancanza di prova dell'esistenza di un danno; anzi, in base alle acquisizioni di causa è provato che il danno non esiste".

Relativamente al 4 e al 5 motivo del ricorso principale deve porsi per altro verso in rilievo che, oltre a presentare la doglianza inammissibili profili di novità, risulta del pari inammissibilmente non riportata la clausola n. 1 del contratto, e del luogo ove il contratto si trovi (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012; Cass., 22/2/2012, n. 2561). Non va d'altro canto sottaciuto che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto è invero riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali dì ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (v. Cass. 21/4/2005, n. 8296). Nella prima ipotesi è indefettibilmente necessaria la specifica

indicazione non solo dei canoni in concreto inosservati ma anche del modo mediante il quale si è realizzata la violazione; in caso di denunzia di vizio di motivazione va puntualizzato che l'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899). Nessuna delle dette censure può invece risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Orbene, tali principi risultano invero ignorati dagli odierni ricorrenti, i quali trascurano altresì di considerare che per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale quella data dal giudice al contratto non deve invero essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899). Avuto riguardo anche ai motivi dei ricorsi incidentali dei sigg. C. e F. e della società Fondiaria - Sai s.p.a. va ulteriormente osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità non ricorre invero vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia come nella specie implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se

manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537). Atteso che i detti ricorrenti non propongono denuncia di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., 15/4/2011, n. 8725); e che là dove lamentano non essersi "in nessun atto processuale, di primo e di secondo grado ... mai affermato ... che il loro immobile veniva o sarebbe stato demolito" i ricorrenti incidentali sigg. C. e F. sembrano evocare piuttosto un vizio revocatorio, va ribadito che al giudice di merito non può invero nemmeno imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come nella specie da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586). Il vizio di motivazione non può essere d'altro canto utilizzato per proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n.

7058). Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Con particolare riferimento al 1 motivo del ricorso incidentale dei sigg. B. ed altri va osservato, ancora, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 19/5/2011, n. 10998) l'omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursì nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049), (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (v. Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701). Quanto al 2 motivo di detto ricorso incidentale va altresì precisato che la doglianza secondo cui "il momento rilevante al fine dell'individuazione e determinazione del danno è il momento del compimento dell'illecito istantaneo e del verificarsi dell'evento dannoso", sicché erroneamente la corte di merito ha preso nel caso "in considerazione la situazione al momento della decisione e valutando il danno come una diminuzione patrimoniale soggetta alle vicende successive al momento dell'illecito", è senz'altro infondata.

Atteso che la somma liquidata a favore del committente a titolo di risarcimento del danno (o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c.) ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore (v. Cass., 18/5/2011, n. 10927; Cass., 22/6/2004, n. 11594), risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'ammontare del danno è da liquidarsi con riferimento al valore della moneta al momento della pronunzia (v. Cass., 15/11/2006, n. 24301. E già Cass., 30/1/1987, n. 907), dovendo rappresentare l'equivalente del pregiudizio effettivamente subito (cfr. Cass., 3/8/2010, n. 18028). Oltre a trovare fondamento nella distinzione tra danno-evento e danno- conseguenza e nella regola in base alla quale soltanto questi, ultimi sono risarcibili (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), peculiare espressione di tale principio è, si noti, la regola secondo cui in tema di risarcimento del danno come nella specie non soggetto al principio nominalistico il giudice di appello è tenuto ad adeguare la somma liquidata in primo grado ritenuta congrua (ovvero non contestata) in ordine al suo ammontare cfr., con riferimento alla sopravvenuta svalutazione monetaria, Cass., 30/1/1987, n. 907, ove si è affermato che in tal caso il giudice deve operare anche indipendentemente da qualsiasi richiesta di parte al riguardo, salvo inequivoca rinunzia della parte interessata). Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione laddove, ai fini della valutazione del danno, ha avuto riguardo al momento della decisione, e non già, come viceversa preteso dai ricorrenti, al "momento in cui è stato posto in essere il fatto illecito" e cioè della condotta (o quand'anche dell'evento lesivo, che Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 6972 ha considerato costituire elemento del fatto e non già del danno).

In ordine al ricorso incidentale della società Fondiaria -Sai s.p.a., osservato che non risulta invero nemmeno censurata la violazione di un qualche criterio legale di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., e segg., come più sopra esposto il vizio di motivazione non può essere utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058). Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei suindicati ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art.360 c.p.c., essi in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.

Con il 1 (identico) motivo sia i ricorrenti in via incidentale sigg. Franco X. ed altri che i ricorrenti in via incidentale sigg. Carlo G. ed altri denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1655, 2043, 840 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che sia stato riconosciuto e liquidato il risarcimento dei danni ai sigg. La., Ca., V., C., F. e società Kappa s.a.s. senza una concreta prova dei danni subiti e del nesso di causalità con l'evento.

Lamentano che la corte di merito ha ritenuto la responsabilità solidale dei committenti senza "alcuna prova concretamente fornita dalle controparti che gli esponenti effettivamente si siano ingeriti nella concreta esecuzione dell'opera, imponendo modalità che hanno portato al danno, ne' che dette modalità siano state, almeno suggerite dai committenti, quando in atti vi è la prova del contrario".

Con il 2 (identico) motivo denunziano insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano che la corte di merito "si fonda non su prove concrete ma su impressioni, di cui da conto in motivazione ...".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Disattendendo il diverso orientamento in base al quale il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo ex art. 840 c.c., comma 1, risponde, in ragione della sua mera qualità di proprietario (da ultimo v. Cass., 28/2/2008, n. 5278), direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere (v. Cass., 20/3/2006, n. 6104; Cass., 10/2/2003, n. 1954; Cass., 20/12/1978, n. 6119. E già Cass., 19/4/1974, n. 1091), sicché l'esistenza del rapporto di appalto può

valere per consentire al committente una eventuale rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente o in colpa, o se del caso a far sorgere una responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato che può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla (v. Cass., 15/7/1997, n. 6473), questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., 17/1/2012, n. 538) che la suindicata disciplina non può essere invero intesa quale regola di responsabilità oggettiva del proprietario committente, ma va interpretata alla stregua del principio nella giurisprudenza di legittimità del pari enunziato (anche con riferimento all'appalto di opere pubbliche: v. Cass., 20/9/2011, n. 19132) secondo cui, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, l'appaltatore è di regola esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di na culpa in eligendo: v. infra) la esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore.

Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 12/7/2006, n. 15782). La responsabilità

del committente può a tale stregua configurarsi (solo) in caso di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo (per avere cioè affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea), ovvero allorquando in base a patti contrattuali l'appaltatore sia stato ridotto a mero esecutore degli ordini del committente, ed abbia agito quale nudus minister di quest'ultimo, attuandone specifiche direttive (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 27/5/2011, n. 11757; Cass., 23/4/2008, n. 10588; Cass., 21/6/2004, n. 11478). La responsabilità dell'appaltatore è pertanto da escludersi esclusivamente nell'ipotesi in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995). Circostanza quest'ultima che, in presenza (anche solo del pericolo) di rovina o di gravi difetti dell'opera, giusta la ripartizione degli oneri probatori in tema di rapporti contrattuali (v. oltre), incombe all'appaltatore, quale fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, eccepire e provare (cfr. Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533) per poter andare indenne da responsabilità (cfr. Cass., 7/11/1984, n. 5624; Cass., 29/1/1983, n. 821). In mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile ove abbia mantenuto un comportamento violativo della diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata cui è tenuto ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c.. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale in argomento. La diligenza richiesta è allora non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 13/1/2005, n. 583) bensì quella ordinaria del

buon professionista (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995), e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.

Nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2 (che costituisce aspetto del concetto unitario posto dall'art. 1174 c.c.: cfr. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 22/12/1999, n. 589), quale modello di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995. in ordine all'applicabilità della regola anche in tema di responsabilità extracontrattuale v. Cass., 26/3/1990, n. 2428. Per la distinzione tra "normale concetto di diligenza" e "diligentia quam in concreto" v. Cass., 22/10/2003, n. 15789). Come in giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilità sono invero quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza. Al riguardo si è ulteriormente precisato che il criterio della normalità va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245), che impone di

valutarsi la condotta dello specialista (a fortiori se tra i migliori del settore) non già con minore ma semmai al contrario con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di pericolosità della prestazione (cfr., con riferimento al medico sportivo, Cass., 8/1/2003, n. 85; con riferimento all'otorino v. Cass., 13/4/2007, n. 8826), implicante scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale (cfr. Cass., 13/1/2005, n. 583). In quanto la diligenza (che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati; ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.

A tale stregua l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della

perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. Come si è osservato in dottrina, il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista (secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall'adempiere l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata), mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore (per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente lo svolgimento dell'attività del professionista, v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 23/4/2004, n. 19133; Cass., 4/3/2004, n. 4400) in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale. Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia.

Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. "strutturato", Cass., 13/4/2007, n. 8826). Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia l'uso degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta.

La misura della diligenza richiesta nelle obbligazioni professionali va quindi concretamente accertata sotto il profilo della responsabilità.

Il professionista è contrattualmente impegnato al risultato dovuto (v. Cass., 19/5/2004, n. 9471), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alla abilità tecnica e alla sua capacità tecnico-organizzativa (cfr., con riferimento al medico, Cass., a 13/4/2007, n. 8826). Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità. Normalità che risponde dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l'urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318). Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va invero calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale. Laddove lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado dì tenuità della colpa (cfr. Cass., 4437/82), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è (cfr. Cass., 5/7/2004, n.

12273; Cass., 2428/90). In ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245) l'appaltatore è dunque tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio.
Ai fini della verifica della esecuzione a regola d'arte dell'opera (artt. 1176, 1662 c.c.) l'esattezza della prestazione deve essere allora verificata alla stregua dell'adeguato sforzo diligente tecnico, e dei risultati che normalmente si realizzano con l'impiego di tale sforzo.
Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore o il prestatore d'opera incaricato viola in particolare il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c., se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima; ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 9/2/2000, n. 1449; Casa., 18/3/1980, n. 1781. Cfr. altresì Cass., 22/6/1994, n. 5981, Cass., 11/1/1989, n. 80; Cass., 7/4/1987, n. 3356; Cass., 25/7/1984, n. 4352; Cass., 20/1/1982, n. 3717). Anche l'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664 c.c., comma 2, e legittimante se del caso il diritto ad

un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, va in effetti valutata, si è sottolineato in giurisprudenza di legittimità, sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 23/11/1999, n. 12989). Nè si è mancato di sottolineare che ove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n. 5632). La maggiore specificazione del contenuto dell'obbligazione non esclude infatti, come posto in rilievo in dottrina, la rilevanza della diligenza come criterio determinativo della prestazione per quanto attiene agli aspetti dell'adempimento (v. Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l'incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.
Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista, e la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale.
Una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell'adempimento dell'obbligazione, e della conseguente responsabilità per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non può

farsi invero discendere nemmeno dalla qualificazione dell'obbligazione del professionista in termini di "obbligazione di mezzi" (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 13/4/2007, n. 8826), nel caso peraltro nemmeno configurabile giacché l'obbligazione dell'appaltatore è senz'altro di risultato (cfr., Cass., 21/5/2012, n. 8016; Cass., 18/5/2011, n. 10927). Nè, al fine di salvare la distinzione dogmatica in argomento, può valere il richiamo a principi propri di altri sistemi, come quello di common law della C.d. evidenza circostanziale o res ipsa loquitur (per il quale v. invece Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., 19/5/1999, n. 4852, Cass.; 22/1/1999, n. 589). Come questa Corte ha avuto anche recentemente modo di precisare, la responsabilità del professionista non può essere invero desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918). L'inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826). La riconduzione dell'obbligazione professionale nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex art. 1218 c.c., e segg., ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Al riguardo questa Corte ha già più volte enunciato il principio in base al quale l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che (0alla luce del principio enunciato in termini generali da Cass., Sez. Un.

30/10/2001, n. 13533) in tema di onere della prova dell'inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826). Analogo principio è stato posto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto.

Pertanto, in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488). Nè la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può d'altro canto valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, rilevando essa solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al professionista (cfr., con riferimento al sanitario, Cass., 13/4/2007, n. 8826). L'imposizione della presunzione

dell'onere della prova in capo al debitore, il cui fondamento si è indicato nell'operare del principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), va ancor più propriamente ravvisato, come sottolineato anche in dottrina, nel criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta. All'art. 2236 c.c., non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488). Appare in effetti incoerente ed incongruo richiedere al professionista la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico quando trattasi di prestazione di facile esecuzione, e addossare viceversa al creditore l'onere di provare "in modo preciso e specifico" le "modalità ritenute non idonee" quando l'opera è di particolare o speciale difficoltà (in tal senso v. invece, con riferimento al settore medico, Cass., 4/2/1998, n. 1127; Cass., 11/4/1995, n. 4152). Proprio nel caso in cui la prestazione implica cioè la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, richiede notevole abilità, e la

soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamente studiate o sperimentate (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 10/5/2000, n. 5945; Cass., 19/5/1999, n. 4852; Cass., 16/11/1988, n. 6220; Cass., 18/6/1975, n. 2439). Tale soluzione si palesa infatti ingiustificatamente gravatoria per il creditore, in contrasto invero con il principio di generale favor per il creditore-danneggiato cui l'ordinamento è informato (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 20/2/2006, n. 3651). In tali circostanze è infatti indubitabilmente il professionista/specialista a conoscere le regole dell'arte e la situazione specifica -anche in considerazione come nella specie delle condizioni degli immobili e del terreno- del caso concreto, avendo pertanto la possibilità di assolvere all'onere di provare l'osservanza delle prime e di motivare in ordine alle scelte operate in ipotesi in cui maggiore è la discrezionalità rispetto a procedure standardizzate.

È allora da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, anche ogni distinzione tra interventi "facili" e "difficili", in quanto l'allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione, l'art.2236 c.c., dovendo essere inteso come contemplante una regola di mera valutazione della condotta diligente del debitore (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488). Va quindi conseguentemente affermato che in ogni caso di "insuccesso" incombe al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), e, in caso di mancata o inesatta realizzazione dell'opera

commissionata, l'appaltatore, la cui obbligazione è -come detto- senz'altro di risultato è tenuto a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sè non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.

Senza sottacersi che, in base al principio del nesso di causalità specifica, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685). Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito disattesi nell'impugnata sentenza.

In particolare laddove essa è pervenuta a rigettare l'appello incidentale interposto dai committenti sigg. X. ed altri e sigg. G. ed altri ravvisando "giustificata" la "percentuale del 20% di corresponsabilità con l'appaltatore".

Ciò dopo avere invero correttamente premesso che "In merito alla ritenuta responsabilità di ICZ per le lesioni subite dagli immobili circostanti allo scavo effettuato, come già rilevato dal primo giudice, gli accertamenti condotti dal CTU non lasciano adito a dubbi quanto

alla sicura efficienza causale dei lavori in questione nel determinare, o almeno concorrere a determinare quelle lesioni; il fatto poi che gli immobili fossero vetusti e dunque non certo in buone condizioni già a priori, e che altri lavori riguardanti stabili contigui abbiano contribuito al determinare la situazione di emergenza che impose un intervento, non toglie che il contributo causale dei lavori eseguiti da ICZ vi sia stato e sia stato rilevante: e questo indipendentemente dalla verificazione di cedimenti o franamenti del terreno: il CTU ha evidenziato l'insufficienza delle misure apprestate ad evitare lesioni agli immobili prossimi allo scavo; ha inoltre evidenziato ... come l'effettuazione di un profondo scavo nella prossimità di edifici per di più fatiscenti da gran tempo ed addossati gli uni agli altri non potesse che essere assai pericolosa per la stabilità di tali edifici; ed infine come la situazione di sostanziale contestualità fra il prodursi del danno e l'effettuazione dello scavo renda ragione del ruolo causale di questo".

Ancora, dopo avere ulteriormente precisato che l'esistenza di un direttore dei lavori, pur incaricato come tale dalla committenza, "non significa affatto che l'appaltatore perda la propria autonomia nell'effettuazione in concreto dei lavori, e che diventi un mero strumento privo di propria capacità di determinazione, quanto alle concrete modalità attuative dei lavori, nelle mani della committenza (e dei tecnici da questa incaricati)"; nonché dopo avere ulteriormente sottolineato che "in realtà, questa è responsabile proprio sotto tale profilo, e la pretesa che la committenza sia in grado di dirigere completamente o quasi le modalità con le quali l'appaltatore, dotato (si presume) delle cognizioni tecniche indispensabili per l'effettuazione di opere di notevole complessità in una situazione per

di più di particolare difficoltà, è chiaramente fuori dalla realtà, la committenza avendo di mira un risultato, e l'appaltatore, normalmente dotato di ampia autonomia, dovendo curare di raggiungerlo nel rispetto delle generali regole di diligenza, e di quelle della specifica attività tecnica demandatagli".

La corte di merito, pur evidenziando che nel caso l'appaltatore è "un'impresa dotata di autonoma organizzazione e propri tecnici", tanto da ritenere "largamente prevalente" la relativa responsabilità, nell'osservare essere per altro verso "indubbio che i proprietari committenti sapevano in quale situazione si andava ad operare e dunque non concepibile che ignorassero i rischi che comportava l'effettuazione di interventi consimili", è quindi pervenuta a ravvisare la relativa corresponsabilità nella vicenda in esame per essere conseguentemente "ragionevole ritenere che dovessero pretendere maggiore attenzione e modalità operative più prudenti da parte dell'appaltatore".

A tale stregua, pur non facendo discendere la responsabilità dei committenti alla mera stregua della loro qualità di proprietari ex art. 840 c.c., comma 1 (alla stregua di una inammissibile regola di responsabilità oggettiva), la corte d'appello ha al riguardo argomentato da una ritenuta condotta colposa nella specie integrata dalla mancata ingerenza da parte dei medesimi nell'attività propria dell'appaltatore.

Pertanto in ragione della violazione di un ravvisato obbligo di ingerenza del committente in realtà insussistente. A fortiori in considerazione della circostanza che al riguardo essa del tutto prescinde da profili ridondanti in termini di relativa culpa in eligendo, nonché da qualsivoglia accertamento circa la specifica capacità e

possibilità per i medesimi, in forza del contratto di appalto, dì impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, nonché di imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o specifici accorgimenti antinfortunistici la cui mancata adozione si sia rivelata causa (diretta o indiretta) del sinistro. Del tutto incongrua risulta altresì la motivazione dell'impugnata sentenza là dove viene, da un canto, sottolineato come fosse nella specie "chiaramente fuori dalla realtà" la possibilità per la committenza di dare indicazioni tecniche indispensabili per l'effettuazione di opere "di notevole complessità in una situazione per di più di particolare difficoltà", e, per altro verso, rimarcato l'autonomia che ha nel caso connotato l'attività dell'appaltatore.

Dell'impugnata sentenza, assorbiti gli altri (identici) motivi con i quali denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (3 motivo), degli artt. 1655, 1667, 1668, 1669 c.c. (4 motivo), degli artt. 91, 92 c.p.c. (5 motivo), dell'art. 112 c.p.c. (5 e 6 motivo), in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sui ricorsi riuniti, accoglie il 1 e il 2 motivo dei ricorsi incidentali X. ed altri nonché G. ed altri, assorbiti gli altri motivi. Rigetta gli altri ricorsi. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia,

anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012, dal Collegio riconvocatosi nella medesima composizione dall'udienza, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2012